

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2024, n. 546

[ID VIP 10466] - Parco agrivoltaico, di potenza pari a 31,04 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA), in località "Stanesi".

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Castellaneta Spv S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 170502 del 23.10.2023, acquisita in data 24.10.2023 al prot. n. 17965 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 18001 del 24.10.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 18258 del 27.10.202, con la quale il Comune di Ginosola ha espresso parere favorevole ai soli fini urbanistici;
- nota prot. n. 18921 del 09.11.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Taranto, ha espresso valutazione tecnica non favorevole;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10466, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico, di potenza pari a 31,04 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA), in località "Stanesi", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Castellaneta Spv" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

ID_VIP10466_Istruttoria.pdf -
f2588dec1adbac422d8ca05c9dfe56930c53b2d3ddeae117e51f2a65a04dff

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

SCHEDA ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Procedimento:	ID VIP 10466
	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) PNIEC-PNRR nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi del art.23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
Oggetto:	Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza nominale di 31,04 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA) in località "Stanesi".
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 come s.m.i. Parte seconda, ALLEGATO II – Progetti di competenza statale, punto 2)” <i>impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW</i> ” di nuova realizzazione.
Autorità Competente	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
Proponente	Castellaneta Spv S.r.l.

1. ISTRUTTORIA TECNICA

Sono stati esaminati gli elaborati trasmessi dal Proponente, pubblicati sul portale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del MASE e disponibili all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/10303/15191>

2. DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Descrizione dell'impianto

Il progetto di cui all'oggetto riguarda la realizzazione di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione dell'energia elettrica della potenza di 31,04 MW, da realizzare nel comune di Castellaneta (TA) in località "Stanesi" e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA).

L'impianto costituito da 2 lotti dotati ciascuno di una propria recinzione sarà composto da:

- 43732 moduli in silicio monocristallino diviso in più campi (Fig.02);
- n°9 cabine di trasformazione delle dim 6.058 x 2.438 x 2.89 (Lung x Larg x Alt) e n° 2 cabine per locale servizi;
- n°2 cabine di smistamento AT che raccoglierà l'energia in arrivo dalle stazioni di trasformazione di ciascun campo, dim 12.5 x 2.50 x 2.71 m;
- n°1cabina di Raccolta Utente che raccoglierà l'energia dalle due stazioni di smistamento, delle dim. 7.50x2.50x2.85 m;
- viabilità interna sterrata e permeabile per consentire il transito dei mezzi per le opere di manutenzione;

Dal campo fotovoltaico, quindi, l'energia prodotta sarà convogliata per mezzo di un elettrodotto interrato a 36 kV fino alla nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione 150 kV/36 kV della RTN per una lunghezza complessiva di 15,7 km percorrendo lotti privati e strade provinciali e vicinali nel territorio di Castellaneta e Ginosa. La nuova Stazione Elettrica (SE), nel territorio di Ginosa, sarà inserita in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "CP Castellaneta – AQP Ginosa All. - CP Laterza" previa realizzazione di un elettrodotto RTN a 150 kV tra la nuova SE succitata e un futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV di Castellaneta.

Inquadramento area di progetto

L'area per l'impianto in progetto è situata a sud del centro abitato di Castellaneta (TA) a circa 12 km, in località "Stanesi". L'impianto è diviso in due lotti di intervento. I suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Castellaneta al Fg. 113 Ptc 84-86, Fg. 115 Ptc 16-97-99-101. L'impianto si estende su una superficie territoriale di circa 65 ha di cui 42 ha circa occupati dall'impianto fotovoltaico.

Secondo il Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del comune di Castellaneta l'area di impianto ricade in zona omogenea di tipo "CRM – RA: contesto rurale multidimensionale della Bonifica e della Riforma Agraria". I CRM.RA sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo dell'attività e produzione agricola. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario. In questi contesti, il PUG mira all'incentivazione dell'attività agricola esistente.

Il cavidotto interno di connessione tra i 2 lotti ricade nella zona "CRM.RA: contesto rurale multidimensionale della Bonifica e della Riforma Agraria" e "CRV.IS: Contesto rurale del Sistema Idrogeomorfologico con valore paesaggistico storicamente consolidato", mentre il cavidotto esterno di connessione tra l'area di impianto e la Stazione RTN ricade "CRM.RA".

Parte del cavidotto esterno che collega l'impianto alla Stazione Elettrica di utenza è ubicato su viabilità pubblica esistente e precisamente su S.P. n.8 e viabilità vicinale. Parte del cavidotto interno che collega il lotto 1 e il lotto 2 è ubicato su viabilità pubblica esistente e precisamente la S.P. n.13 e viabilità vicinale.



Figura 01: Inquadramento su ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico, del cavidotto e del punto di connessione




Figura 02: Inquadramento su catastale dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico Lotto 1 e Lotto2.

3. VERIFICA IMPIANTO AI SENSI DEL D.Lgs 199/2021

In ottemperanza alle direttive del D.Lgs 8 nov. 2021 n. 199 viene condotta la verifica se l'area oggetto del progetto è idonea all'installazione di un impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico) in riferimento dell'articolo. 20, comma 8 risulta:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti generati della stessa fonte (Fotovoltaico) e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. c bis1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. c ter)** Sull'area di progetto è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico e l'area è classificata di tipo agricolo:
1. L'area **non** è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
 2. L'area **non** è racchiusa in un impianto industriale o ad uno stabilimento né rinchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dal medesimo impianto;
 3. L'area **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 m;
- lett. c-quater)** L'area non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 ma **ricade** nella fascia di rispetto di 500 m dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del medesimo decreto. (Fig.04/05)

In particolare, ricade il vincolo *Componenti Culturali ed Insediative-Testimonianza della stratificazione insediativa: B_Aree appartenenti alla rete dei tratturi*:

- ◆ **Regio Tratturello Orsanese, N°23 Classe A,** (a nord/ovest del Campo 1);
- ◆ **Regio Tratturello dei Pini, N°24, Classe A;**

- ◆ Regio Tratturello Palagiano Bradano, N°77, Classe B;
ricade inoltre nell'area di rispetto delle componenti culturali della JAZZO S. ANDREA,
struttura produttiva agro pastorale – Segnalazione Architettonica.

Si segnala la vicinanza a Siti Interessati da Beni Storico Culturali: Segnalazioni Architettoniche:

- ◆ MASSERIA TARTARETTA, Castellaneta, art. 96 - DGR 1075/2018;
- ◆ MASSERIA STOCCATARDA, art. 96 - DGR 1075/2018;
- ◆ MASSERIA GIVONE DI MIRAGLIO Cod MSC13630,
- ◆ MASSERIA S. ANDREA GRANDE;
- ◆ MASSERIA S. MARCO Cod MSC13635 - Segnalazione Architettonica;




Figura 03: Area dell'impianto fotovoltaico su cartografia PPTR con segnalazione dei vincoli

Il cavidotto in MT invece intersecherà i seguenti vincoli:

- **Componenti Culturali ed Insediative-Testimonianza della stratificazione insediativa:** B_Aree appartenenti alla rete dei tratturi:
 - ◆ Regio Tratturello Orsanese, N°23 Classe A, (a nord/ovest del Campo 1);
 - ◆ Regio Tratturello dei Pini, N°24, Classe A;
 - ◆ Regio Tratturello Palagiano Bradano, N°77, Classe B;
 - ◆ Regio Tratturello Quero N°78, Classe B;
- **Componenti idrografiche:** Vincolo idrogeologico e reticolo idrografico di connessione RER- F.sso dell'Alloro
- **A_Siti Interessati da Beni Storico Culturali:** Segnalazione Architettonica
 - Masseria Magliati – Comune di Castellaneta – Cod MSC13628– edificio Insediamiento Abitativa

Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico nella parte finale del suo tracciato il cavidotto sarà realizzato con la tecnologia TOC e sarà ubicato su strada pubblica esistente, precisamente su S.P. n.8.

Per quanto concerne la nuova Sottostazione di Energia da realizzare nel comune di Ginosa ricade nel vincolo idrogeologico. (Fig.04)




Figura 04: Area dell'impianto fotovoltaico con cavidotto e SE su cartografia PPTR con segnalazione di tutti i vincoli

4. VERIFICHE SULLE AREE OGGETTO DELL'IMPIANTO

Aree Non Idonee

In riferimento al Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010 avente per oggetto: *"Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", e in riferimento al DGR 23 ott 2012 n 2122 si riporta la cartografia relativa alle **AREE NON IDONEE**.

Dalla cartografia si conclude che l'area interessata nel progetto dell'impianto fotovoltaico **non ricade tra le aree non idonee.**




Figura 05: Area dell'impianto Fotovoltaico con indicazione delle aree NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010

Per quanto concerne il **cavidotto in MT** ricade nei vincoli delle aree non idonee (Fig.05):

- Tratturi con buffer di 100 m;
- Segnalazione della carta dei Beni con buffer di 100 m: MASSERIA MAGLIATI - Cod MSC13628;
- Boschi con buffer di 100 m;

Dalla consultazione della cartografia del PAI non risulta nessuna interferenza con aree a pericolosità idraulica BP, MP o AP

Informazioni più generali per valutare l'interferenza e/o vicinanza con le zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria inseriscono l'impianto ad una distanza maggiore di 4 km da siti a rilevanza naturalistica (Fig.08):

- SIC-ZSC "Pineta dell'arco ionico" codice identificativo IT9130006 - a circa 3,60 km;
- VINCOLO PAESAGGISTICO - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di gravina di Castellaneta ricadente nei comuni di Castellaneta e Mottola - Cod PAE0149 – Num Decr 01/08/1985 - La zona della gravina di Castellaneta nei comuni di Castellaneta e di Mottola e' di notevole interesse perché è solcata dalla gravina, sito interessante sotto due aspetti: quello prettamente geomorfologico e quello storico-culturale - distante circa 1.45 km dall'area di progetto .
- Aree Protette Nazionali-Regionali "Stornara" Riserva Naturale Statale Biogenetica - codice EUAP0112 – Decreto D.M. 13/07/1977 - distante circa 4.20 km dall'area di progetto;
- SIC-ZSC "Area delle Gravine" Cod IT9130007 - distante circa 3.85 km dall'area di progetto;




Figura 06: Area dell'impianto Fotovoltaico con indicazione delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 e all'Elenco Ufficiale Aree Protette

Impatti cumulativi con altri impianti FER

Analizzando l'area dell'impianto in relazione ad **ALTRI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI** risulta che in prossimità dell'impianto esistono altri impianti di tipo fotovoltaico a terra già realizzati (Fig.09). Dalla cartografia consultabile sul sito del SIT della Regione Puglia e dal sito google earth risulta che tutti gli impianti segnalati nella cartografia del SIT come progetti in fase di approvazione sono stati già realizzati. Risulta che nelle immediate vicinanze del campo 2 sono presenti 3 impianti da fonte fotovoltaica approvati e già realizzati: F/CS/C136/6 distante 100m, F/CS/C136/25 distante 240 m, F/CS/C136/24 distante 80m. Non ci sono nel raggio di 10 km impianti da fonte eolica.




Figura 07: Area dell'impianto fotovoltaico, del cavidotto e della SE con indicazione degli altri impianti FER

5. INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Analisi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 sett 2010 art. 16 "inserimento di tali impianti nel paesaggio e sul territorio" ed in particolare art.16 con l'esame dei requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti, si può considerare che:

- non è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- non è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- Sono stati presi in considerazione criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile di territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. Il progetto presentato prevede il generatore fotovoltaico composto da 43.732 moduli in silicio monocristallino, delle dimensioni 2384x1303x35 mm, bifacciali, della potenza di 710 Wp, installati a terra su tracker monoassiali di tipo orizzontale con dispositivi elettromeccanici in grado di far ruotare i pannelli lungo un singolo asse per inseguire il sole durante tutto il giorno da est a ovest in modo da sfruttare in modo ottimale l'irraggiamento solare. Le strutture di sostegno saranno in acciaio zincato infissi direttamente nel terreno. Dagli elaborati scrittografici di progetto si evince che l'asse di rotazione è ubicato a 2,78 m da terra, raggiungendo quindi un'altezza massima di 4,95 m e un'altezza minima da terra di 0.80 m (Fig.09). La distanza tra i tracker sarà di 10.00 m.




Figura 08: Sezione dell'area dell'impianto con indicazione delle scelte progettuali

- d) non è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) non è stata adottata una progettazione agronomica legata alle specificità dell'area, mediante integrazione dell'impianto agrivoltaico nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Dalla relazione tecnica "18DS_Progetto miglioramento ambientale e valorizzazione agricola" si evince che nelle aree nei dintorni dell'area d'impianto, contraddistinte da una morfologia pianeggiante, è prevalente la presenza di vitigni e colture arboree da frutto in particolare agrumeti. Vi è anche la presenza di cereali autunno-vernini quali grano duro ed avena e la coltivazione di erbai misti di foraggiere.

Da cartografia SIT Puglia-carta del suolo anno 2018 si riscontra che le aree interessate dall'impianto agrivoltaico sono caratterizzate prevalentemente dalla classe 2.2.1- Vigneti anche se da immagini di google maps si rileva che le aree sono coltivate a seminativi. Nelle vicinanze si riscontrano aree di seminativi in aree non irrigue 2.2.2 Frutteti e frutti minori. Il mandorlo è un albero rustico, che si adatta anche in terreni aridi e poveri, sopporta bene la siccità, ha bisogno d'irrigazione solo in determinati momenti del ciclo produttivo e permette la meccanizzazione delle operazioni di potatura, nonché la raccolta con macchine scavallatrici. Tuttavia, non rientra nella specificità dell'area.



Figura 09: Carta dell'uso del suolo con indicazione dell'area in progetto

- f) il progetto non riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;

- g) Non vi sono documenti che attestino il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

Par. 16.3) Non attinente trattandosi di impianto agrivoltaico;

Par. 16.4) In zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni D.O.P., I.G.P., D.O.C) deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Nelle aree limitrofe l'intervento, la coltura arborea predominante è rappresentata dai vigneti specializzati, con viti allevate a spalliera e/o a tendone. Infatti, tale area è classificata per la presenza di produzioni DOC quali Colline Ioniche Tarantine, DOC Aleatico di Puglia e diversi IGP di Rosso Tarantino. Il comune di Castellaneta ricade nell'area di produzione dell'olio di oliva DOP Terre Tarantine: l'oliveto si ritrova come monocoltura specializzata.

Dalle relazioni allegata e dalla cartografia, tuttavia non si evince che sulle particelle in progetto vi siano coltivazioni di pregio ma campi attualmente coltivati a cereali.

Par. 16.5) Nel progetto sono state prese in considerazione misure di mitigazione per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico finalizzate alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere in progetto. L'area dell'impianto verrà recintata con recinzione in rete metallica alta 1.80 m con a pali infissi direttamente nel terreno e da un cancello carrabile. All'esterno della recinzione, lungo l'intero perimetro, è prevista la realizzazione di una fascia arborea perimetrale costituita da una siepe mista a filare singolo lungo il perimetro esterno dell'impianto per una profondità di circa 2 ml e più esternamente una fascia di circa 1.54 ha costituita principalmente da un monofilare di olivo delle varietà Leccino.

6. VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 "*Sistemi agrivoltaici- Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici*" che si pone l'obiettivo di fornire requisiti relativi ai sistemi agrivoltaici partendo dal contesto tecnico normativo esistente in materia di impianti fotovoltaici e attività agricole e alle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica, nel giugno 2022 è stato esaminato il progetto per verificare se presenta le caratteristiche minime e i requisiti tali da poterlo definire un impianto agrivoltaico.

Requisiti per ritenere un impianto agrivoltaico è il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di "impianto agrivoltaico avanzato".

Colture proposte

L'area di progetto dove si intende realizzare l'impianto agrivoltaico attualmente ad indirizzo cerealicolo e ortivo. Le colture proposte da inserire tra le interfile tra i moduli fotovoltaici consistono nella coltivazione di un mandorleto superintensivo della qualità Avijor, mandorlo di origine francese, che consente un livello di meccanizzazione adeguato a potatura e raccolta. Il mandorlo è un albero rustico, che si adatta anche in terreni aridi e poveri e sopporta bene la siccità avendo bisogno d'irrigazione in determinati momenti del ciclo produttivo. Il mandorleto verrà realizzato all'interno dell'impianto fotovoltaico in entrambi i lotti (17,42 Ha) tranne una parte nel lotto 2 inutilizzabile per via degli spazi ristretti che potrebbero intralciare le lavorazioni che si effettueranno al mandorleto.

Verrà inoltre realizzato un prato permanente polifita e monofita di leguminose, quali erba medica, sulla e Trifoglio, nell'area sottesa dai pannelli, nella restante area interna alla recinzione non occupata dalla coltura del mandorlo, per una superficie complessiva di circa 16 Ha. La scelta della edificazione di un prato permanente stabile aumenterà la fertilità del suolo. La parte di superficie seminabile esterna alla recinzione

dell'impianto sarà coltivata a prato permanente polifita. Esternamente alla recinzione è prevista la realizzazione di una fascia di mascheramento composta da:

- una siepe mista sfasata lungo il perimetro esterno dell'impianto con coltivazione di olivo. La superficie complessiva su cui è prevista la collocazione di piante di olivo, è pari a 1,54 ettari;
- una siepe mista a filare singolo lungo il perimetro esterno dell'impianto per una profondità di circa 2 ml. L'area d'incidenza sarà di Ha 1,01 e le piante verranno disposte lungo la singola fila a distanza di 1ml l'una dall'altra.;

Calcolo delle Aree

Per il calcolo delle aree coltivate e non relative all'impianto si riportano i dati estrapolati dalla relazione "18DS_Progetto miglioramento ambientale e valorizzazione agricola"

DESCRIZIONE	U.M.	ESTENSIONE
Moduli Fotovoltaici	Ha	13,55
Superficie di strade e cabine	Ha	3,14
Superficie coltivabile esterna alla recinzione	Ha	3,24
Superficie tra Moduli Fotovoltaici	Ha	19,63
Siepe arbustiva-arborea perimetrale	Ha	2,55
SUPERFICIE TOTALE IMPIANTO	Ha	42,11

I tracker monoassiali nella loro posizione più bassa raggiungono 0.80 m da terra. Per il calcolo della reale area agricola ci si discosta dai calcoli effettuati sulla relazione succitata ove si è considerata coltivabile tutta l'area tra le interfile (coltivata col mandorlo) e l'area sotto i pannelli fotovoltaici (seminata con prato monofita di trifoglio) decurtata di un 20% in considerazione dell'impossibilità di avvicinarsi troppo alle strutture di sostegno dei pannelli. Secondo le linee guida degli impianti agrivoltaici si deve considerare coltivabile solo l'area tra le interfile completamente libera dai pannelli fotovoltaici e non anche l'area sottostante i tracker. Nell'area libera dagli ingombri dei pannelli si ha a disposizione l'altezza per lasciare flessibilità alla scelta della tipologia di attività agricola che può anche cambiare nel corso della vita utile dell'impianto.

Rispetto del requisito A

1. In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che almeno il 70% delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

Se consideriamo come superficie coltivabile la somma della superficie tra i moduli fotovoltaici (19.63 ha), la sup coltivabile esterna alla recinzione (3.24 ha) e la sup arbustiva perimetrale (2.55 ha) si ottiene una $S_{agr} = 25.42$ ha

La $S_{tot} = 42.11$ ha

Da cui si ottiene un rapporto tra S_{agr} e S_{tot} pari a 60%. **Tale requisito non è rispettato.**

2. LAOR massimo: dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Considerando l'area occupata dei moduli fotovoltaici, pari a 13.55 ha e una superficie totale occupata dall'impianto fotovoltaico di 42.11 ha si ricava un valore di LAOR di 32%. **Tale requisito è rispettato.**

Rispetto del requisito B

1. *la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e l'esistenza di una resa della coltivazione*
2. *la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.*

Dalla documentazione allegata non si riscontra tale valutazione.

Requisito B1.a: Per quanto riguarda la continuità della produzione agricola nella relazione "Progetto miglioramento ambientale e valorizzazione agricola" è stato redatto un calcolo dell'investimento economico per la realizzazione delle coltivazioni e una stima della produzione agricola prevista nel sistema agrivoltaico negli anni successivi all'entrata in esercizio dell'impianto confrontata con il valore e della produzione agricola media ante intervento. **Tale requisito è stato verificato**

Requisito B1.b: Per quanto riguarda tale punto deve essere garantito il mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto o l'eventuale passaggio ad uno dal valore economico più elevato. Secondo quanto rilevato nella relazione tecnica la produzione agricola attuale è con i terreni a indirizzo cerealicolo e ortivo. Le aree da cartografia dell'uso del suolo indicano un indirizzo produttivo di tipo vigneti, così come lo sono i terreni adiacenti. il mandorleto aumenta la redditività dell'attività agricola e contemporaneamente le leguminose foraggere, migliorano le caratteristiche chimicofisiche del terreno, e, in linea di massima, richiedono pochissime lavorazioni, e non richiedono trattamenti chimici (fertilizzanti e fitofarmaci).

Tale requisito è **rispettato**

Requisito B2: Producibilità elettrica minima: deve essere garantita la produzione elettrica specifica dell'impianto agrivoltaico (espressa in GWh/ha/anno) non sia inferiore al 60% rispetto a quella di un impianto fotovoltaico standard idealmente realizzato sulla stessa area.

Tale requisito è verificato

D.2 Monitoraggio continuità agricola: dalla relazione pedoagronomica si evince che tale attività verrà effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo, con cadenza stabilita, all'interno della quale verranno riportati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione. Tali relazioni saranno a disposizione degli organismi di controllo.

Monitoraggio

E' prevista l'installazione di una Stazione meteo conforme agli standard internazionali basata su meccanica e gruppo sensori che comunica autonomamente verso la piattaforma del gestionale tramite rete cellulare a copertura globale o altro sistema. La stazione meteo sarà dotata di sensoristica base (eventualmente implementabile) per il rilievo di: *Umidità e temperatura ambiente, pluviometro, velocità e direzione vento.* La stazione meteo sarà dotata di adeguata centralina di aggregazione dati.

7. CONCLUSIONI

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza nominale di 31,04 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA) in località "Stanesi" presentato dalla società proponente Castellaneta Spv S.r.l. si conclude che l'area ove verrà installato il generatore fotovoltaico:

- **Non è IDONEA** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 lett.c-quater in quanto nella fascia di rispetto di 500 m **ricade** un bene sottoposto a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del

medesimo decreto ovvero “*Componenti Culturali ed Insediative-Testimonianza della stratificazione insediativa*”: B_Aree appartenenti alla rete dei tratturi quali testimonianza del fenomeno della transumanza. Sono presenti infatti:

- Regio Tratturello Orsanese, n°23, **Classe A**;
 - Regio Tratturello dei Pini, n°24, **Classa A**;
 - **non rientra tra le aree NON IDONEE** ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic 2010;
 - Le aree nelle vicinanze del parco in progetto ricadono nel vincolo “Aree Protette nazionali-Regionali con Riserva Naturale Statale Biogenetica Cod EUAP0112 distante circa 4.20 km a nord; zona ZPS SIC “Pineta dell'arco ionico” Cod. IT9130006 - distante circa 3,60 km; SIC-ZSC “Area delle Gravine” Cod IT9130007 - distante circa 3.85 km ;
 - nelle immediate vicinanze dell’area sono presenti diversi impianti di tipo fotovoltaici già realizzati;
- Per quanto concerne le valutazioni relative all’impianto agrivoltaico si sottolinea che:
- Nella progettazione non viene rispettata la continuità della produzione agricola;
 - Il progetto NON rispetta tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici in riferimento alle aree minime coltivabili;
 - La coltivazione di un mandorleto non rispetta la specificità dell’area e il contesto delle tradizioni agroalimentari dell’area;
 - Non vi è alcun riferimento alle future aziende agricole o agricoltori locali che possano condurre l’attività agricola sui suoli in progetto, così come richiesto dalle Linee Guida;
 - non vi è alcun riferimento a possibili utilizzi dell’energia prodotta per autoconsumo all’interno dell’azienda agricola stessa o per altre attività limitrofe.